

REGOLAMENTO

**RECANTE LA DISCIPLINA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO**

Approvato con deliberazione del C.d.A. del 14 maggio 2011 e modificato con delibera n. 1 del 9 maggio 2015.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare i criteri, requisiti e procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, coordinata e continuativa o prestazioni d'opera ovvero subordinata per la cui disciplina, per quanto non contenuto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge.

Art. 2

Presupposti per il conferimento

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti a soggetti in possesso di specifiche competenze previa specifica deliberazione del CdA della Fondazione che stabilisce natura, durata modalità di svolgimento e compenso della prestazione autonoma, sussistendo copertura finanziaria. Per i lavoratori subordinati su rinvia alla contrattazione collettiva applicabile.

2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Fondazione e ad obiettivi specifici e determinati;

Art. 3

Competenza e modalità operative

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Direttore Generale, ovvero al Consigliere delegato ovvero all'organo amministrativo competente.

2. Il compenso della prestazione viene determinato in funzione della qualità e quantità dell'attività oggetto dell'incarico e in proporzione all'utilità conseguita dalla Fondazione.

Art. 4

Individuazione della professionalità

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti mediante procedure di selezione volte alla comparazione dei curriculum vitae e professionale dei partecipanti e, ove si ritenga opportuno, anche tramite colloquio.

2. La Fondazione a tal fine predispose un apposito avviso di selezione da pubblicare sul sito internet della Fondazione, di norma, per almeno 7 gg consecutivi, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali, professionali e di esperienza nel settore richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata e luogo dell'incarico, nonché modalità di realizzazione dello stesso (livello di coordinazione);
- d) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale, coordinato e continuativo, lavoratore a progetto o prestazione d'opera, subordinato ect.);
- e) il compenso per la prestazione e informativa sulle modalità e periodicità di pagamento, trattamento fiscale o previdenziale.

3. Nel medesimo avviso è indicato il termine per la presentazione dei curricula, nonché le modalità attraverso i quali avviene la comparazione dei curricula stessi.

4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione del conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali o sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;

Art. 5

Procedura comparativa

1. I soggetti di cui all'art.3, Comma 1, del presente Regolamento procedono alla valutazione dei curricula presentati.
2. Il bando potrà prevedere un colloquio da parte di una Commissione appositamente costituita, nonché la presentazione di progetti e/o proposte in relazione al contenuto e finalità della collaborazione stessa.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio la Commissione procederà alla formulazione di una lista di persone idonee a conseguire l'incarico che consentirà al Presidente o al Consigliere Delegato di procedere all'individuazione *intuitu personae* dei soggetti da incaricare. Il Consiglio di amministrazione stabilirà la durata di validità della lista delle persone idonee al conseguimento dell'incarico finalizzata al soddisfacimento di esigenze di flessibilità e celerità in caso di rinuncia del soggetto idoneo o in caso di conferimento di nuovi incarichi.
4. In ogni caso i predetti avvisi non costituiscono procedure concorsuali o selettive.

Art. 6

Esclusioni e incarichi in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Sono esclusi dalle procedure comparative del presente regolamento e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e del tutto autonoma.
2. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli in ordine alla pubblicità dell'avviso, la Fondazione può conferire incarichi professionali senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro occasionale di importo unitario complessivo non superiore ad € 15.000,00 oltre l'I.V.A. e non superiori a 30 giorni di lavoro effettivo nell'anno solare;

- b) per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non superiori a 3 mesi;
- c) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al presente regolamento a patto che non vengano modificate le condizioni ivi previste.
- d) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati e documentati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni di realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'utile e tempestivo esperimento delle procedure di selezione;
- e) per attività e materie di particolare complessità e specificità comportanti prestazioni strettamente connesse alle competenze altamente specializzate del lavoratore o del prestatore d'opera non comparabili per le particolari attività richieste (a titolo esemplificativo: maestro concertatore, coordinatore artistico, coordinatore amministrativo, direttore generale); in tal caso può essere esclusa anche la procedura di evidenza pubblica, tranne che per il Direttore Generale;
- f) per incarichi relativi a attività di consulenza o formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative e/o organizzative da attuarsi in tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure selettive;
- g) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre pubbliche amministrazioni, per la realizzazione delle quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento delle procedure di selezione, ovvero incarichi da attuarsi mediante convenzioni con altre pubbliche amministrazioni.

Art. 7

Incarichi per patrocinio giudiziario e consulenza legale

1. Gli incarichi esterni per patrocinio e assistenza giudiziaria sono affidati "*intuitu personae*" in relazione alla specificità e complessità della materia ai sensi dell'art.3, comma 1, del presente Regolamento.
2. Il professionista deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Fondazione per la durata del rapporto instaurato. Non possono essere incaricati

professionisti che abbiano in corso incarichi contro la Fondazione per terzi pubblici o privati.

Art. 8

Pubblicità

1. L'avviso di selezione deve essere adeguatamente pubblicizzato tramite il sito della Fondazione di norma per almeno 7 gg. consecutivi.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data uguale pubblicità.

Art. 9

Responsabilità

1. I soggetti che ai sensi dell'art. 3, Comma 1, affidano un incarico senza rispettare il presente regolamento è soggetto a responsabilità amministrativa ed erariale.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione.

Art. 11

Norma di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione sul sito della Fondazione.